



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED n. 8/15**

**(Proc. Disc. P.A. 89/14)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi il giorno 25 del mese di maggio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** – Presidente

**Avv. Paolo Clarizia** – componente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Andrea Raggi** (Tessera F.I.S.E n. 13521/A – Operatore Tecnico di Base)

#### **Premesso che**

- con richiesta di emissione di decreto immediatamente esecutivo depositato in data 22 settembre 2014 (avanti al Giudice Sportivo Nazionale) con allegata produzione documentale, la Procura Federale ha richiesto per il signor Andrea Raggi l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività agonistica per mesi sei, per aver lo stesso violato gli articoli 1 (*Sfera di applicabilità delle norme*), 2.3 (*Individuazione*), 2.7 (*Partecipazione Fuori Classifica*), 8.1 (*Termini e Modalità di Iscrizione*), 31.3 (*Salto Facoltativo dopo eliminazione o ritiro*) del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli nonché l'articolo 1 del Regolamento di Giustizia;

- con provvedimento immediatamente esecutivo, depositato in data 2 ottobre 2014, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, il Giudice Sportivo Nazionale ha comminato all'incolpato Andrea Raggi la sanzione della sospensione agonistica per mesi 4 (quattro);



- con atto di opposizione datato 27 ottobre 2014, il signor Raggi, nella persona del proprio difensore Avv. Alberto Maria Giardina (con studio in Torino, via Beulard n. 53), ha richiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione della sanzione della sospensione agonistica, e, nel merito, in via principale di revocare il decreto immediatamente esecutivo in quanto emesso sulla base di circostanze di fatto inveritiere e infondate, o, in subordine, di ridurre la sanzione della sospensione agonistica;
- in data 29 aprile 2015, il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- il signor Andrea Raggi, nella persona del proprio difensore, Avv. Giardina, ha depositato memoria difensiva datata 14 maggio 2015, nella quale ha domandato che venga dichiarata, ai sensi di cui all'art. 57 del nuovo Regolamento di Giustizia, l'estinzione del giudizio disciplinare, con conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti del procedimento;
- in data 21 maggio 2015 la Procura Federale ha depositato memoria di replica, nella quale ha rilevato che l'eccezione sollevata dall'incolpato Raggi deve ritenersi priva di pregio atteso il disposto di cui all'articolo 75, comma 3, del nuovo Regolamento di Giustizia;
- all'udienza odierna è comparso il Sostituto Procuratore Federale, avv. Angelo Martucci, il quale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto e alle proprie richieste. Nessuno è comparso per il signor Andrea Raggi.

#### **Rilevato che**

- l'eccezione di estinzione del procedimento di art. 56 del nuovo Regolamento di Giustizia, in quanto la pronuncia di primo grado interverrebbe oltre il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, deve essere respinta, non essendo tale norma applicabile alla fattispecie.



Infatti il disposto di cui all'articolo 75, comma 3, del nuovo Regolamento di Giustizia espressamente prevede che i procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti;

- dalla documentazione in atti, dalle indagini svolte e dagli accertamenti effettuati risulta che il signor Raggi abbia violato: 1) come peraltro lo stesso non è stato in grado di smentire, gli articoli 1 e 8.1 del R.S.O. in quanto dalla lettura del microchip è emerso come l'incolpato abbia gareggiato con un cavallo diverso da quello regolarmente iscritto; 2) l'articolo 31.3 del R.S.O., in quanto eliminato nel corso di una gara, il cavaliere Raggi invece di uscire dal campo spronava il cavallo a saltare una combinazione; 3) l'articolo 2.3 del R.S.O. in quanto lo stesso si è presentato al box del controllo antidoping privo del libretto segnaletico comprovante l'iscrizione del proprio cavallo nei ruoli federali; 4) l'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia in quanto, come dallo stesso cavaliere ammesso anche nel proprio atto di opposizione (cfr. pagine 9 e doc 4 ivi allegato), il signor Raggi avrebbe apostrofato il veterinario di servizio, dottor Durando, quanto meno con l'espressione "*come si fa ad avere a che fare con persone di un'ignoranza del genere*", espressione sicuramente offensiva e lesiva dell'onorabilità e del prestigio dell'Ufficiale di Gara;
- per quanto riguarda invece la violazione dell'articolo 2.7 del R.S.O. questo Tribunale, alla luce delle produzioni del signor Raggi allegate all'atto di incolpazione (cfr. doc. da 3 a 5), ritiene che non possa dirsi raggiunta la prova;

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1, 2.3, 8.1, 31.3 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli nonché l'articolo 1 del Regolamento di Giustizia;



**tenuto conto**

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico del signor Andrea Raggi;
- che il mancato accertamento della violazione di cui all'articolo 2.7 del R.S.O. non è in grado di ridurre la sanzione già attribuita dal Giudice Sportivo Nazionale nel proprio decreto provvisoriamente esecutivo, stante la gravità dei comportamenti ascritti all'incolpato
- che, quindi, anche tenuto conto della mancata applicazione di cui all'articolo 2.7 del R.S.O., la sanzione precedentemente determinata è data ritenersi congrua;

**rigetta l'eccezione di estinzione,**

**rigetta l'atto di opposizione,**

**e conferma quindi il decreto immediatamente esecutivo applicando**

al signor Andrea Raggi la sanzione della sospensione agonistica per mesi 4 (quattro), già peraltro integralmente scontata, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al predetto incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 25 maggio 2015.

**PRESIDENTE:** F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** F.to. Avv. Paolo Clarizia

**CONSIGLIERE RELATORE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica